



Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.183/2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER L'ALIENAZIONE - INDIRIZZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di settembre alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità di convocazione, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. COLLI Giuseppe - Sindaco	Sì
2. CANAZZA Cinzia - Assessore	Sì
3. BATTAGIN Valerio - Assessore	Sì
4. FALZONE Giovanna - Assessore	Giust.
5. RONA Marco - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Dott. Maurizio Gianlucio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe COLLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26.03.2015 e Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 5.05.2015 si è proceduto all'approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, il quale prevedeva nel corso dell'anno 2015 il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune. La successiva Relazione al "Piano di razionalizzazione delle società partecipate Anno 2015" ha previsto anche per l'anno 2016 il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017 (di seguito indicato come decreto correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P. comma 2, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce

aggiornamento del “Piano di razionalizzazione” che l’Ente ha regolarmente adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 5.05.2015;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’ art. 4 r. comma 1 T.U.S.P. , anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 5 comma 2 del Testo Unico ;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che le società di cui all’art. 4 comma 7 del D.Lgs.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegato 1) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

ESAMINATA la relazione tecnica a valenza ricognitiva e propositiva predisposta a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al sopracitato art. 24 T.U.S.P.;

RISCONTRATO che la suddetta relazione tecnica è stata elaborata dal Segretario Comunale in conformità ai sopraindicati criteri e alle prescrizioni del T.U.S.P.;

PRESO ATTO che le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Cilavegna, alla data del 23 settembre 2016, risultano essere le seguenti:

- AZIENDA SERVIZI MORTARA con una quota dello 0,027% avente ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato per conto di Pavia Acque S.C.R.L.;
- C.L.I.R. Spa con una quota del 3,59% avente ad oggetto : “Assunzione, esercizio e gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari assegnate dai comuni soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati “ erogatrice per il Comune di Cilavegna del servizio di igiene ambientale;
- GAL LOMELLINA S.r.l. , con una quota del 2,032 % avente ad oggetto: “La promozione dell'avvio di nuove iniziative economiche e di valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private”;
- E.E.S.CO S.r.l. , con una quota del 0,148978 % Finalità della E.E.S.CO. S.r.l. Costituita il 24 marzo 2005, ad oggi E2sco ha sviluppato attività in diversi ambiti: Efficienza energetica, Energia da fonti rinnovabili, Diagnosi e pianificazioni energetiche, Certificazioni ambientali ed energetiche, Formazione e informazione, Screening e partecipazione bandi pubblici, Educazione alla sostenibilità ambientale;
- PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. con una quota indiretta del 0,021%, Pavia Acque è la Società cui compete, nell'interesse delle comunità locali e degli enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata e unitaria in house providing, comprensiva di tutte le connesse attività, del Servizio Idrico Integrato all'interno del perimetro costituito dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della Provincia di Pavia;
- A.S. MARE S.r.l. con una quota indiretta del 0,027%, A.S.Mare S.r.l. ha come obiettivo quello di soddisfare le esigenze degli utenti garantendo un servizio di qualità su tutto il territorio per migliorare l'organizzazione e far fronte a ogni problematica che si dovesse presentare.

RITENUTO in particolare che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, adottando una diversa gestione del servizio di ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti in capo a C.L.I.R. S.p.A., procedere all'alienazione delle azioni possedute in tale società, visto l'aumento del costo del servizio stesso di circa il 17%, mediante affidamento tramite appalto a terzi in forma pubblica, che sicuramente porterà ad un contenimento dei costi di funzionamento il cui risultato porterà benefici alla cittadinanza e una migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica comunale e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DI DARE ATTO, altresì, che la società GAL LOMELLINA S.R.L. verrà posta in liquidazione a seguito di indicazione della Regione Lombardia che con Decreto n. 7034 del 14.06.2017 ha messo a nuovo finanziamento il Piano di Sviluppo Locale della Lomellina, dichiarando l'esaurimento della funzione dell'esistente GAL LOMELLINA e richiedendo alla costituzione di un nuovo GAL a partire dall'anno 2017 verso il quale il Comune di Cilavegna non ha aderito;

DI DARE ATTO, altresì che la Società E.E.S.CO S.r.l. in liquidazione si occupa del Servizio gestione del calore, opera per la riduzione dei costi energetici attraverso interventi di efficienza energetica, VERRA' POSTA IN LIQUIDAZIONE;

Visti i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata relazione tecnica a valenza ricognitiva e propositiva predisposta a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al sopracitato art. 24 T.U.S.P che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1)
2. di prendere atto che le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Cilavegna, alla data del 23 settembre 2016, risultano essere le seguenti:
 - AZIENDA SERVIZI MORTARA S.P.A. con una quota del 0,027% avente ad oggetto: "Assunzione, esercizio e gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari assegnate dai comuni soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati " erogatrice per il Comune di Cilavegna del servizio di igiene ambientale.
 - C.L.I.R. Spa con una quota del 3,59% avente ad oggetto : "Assunzione, esercizio e gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari assegnate dai comuni soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati " erogatrice per il Comune di Cilavegna del servizio di igiene ambientale.
 - GAL LOMELLINA S.r.l. , con una quota del 2,032% avente ad oggetto: "La promozione dell'avvio di nuove iniziative economiche e di valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private".
 - E.E.S.CO S.r.l. , con una quota del 0,148978% , Finalità della E.E.S.CO. S.r.l. Costituita il 24 marzo 2005, ad oggi E2sco ha sviluppato attività in diversi ambiti: Efficienza energetica, Energia da fonti rinnovabili, Diagnosi e pianificazioni energetiche, Certificazioni ambientali ed energetiche, Formazione e informazione, Screening e partecipazione bandi pubblici, Educazione alla sostenibilità ambientale.
 - PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. con una quota indiretta del 0,021%, Pavia Acque è la Società cui compete, nell'interesse delle comunità locali e degli enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata e unitaria in house providing, comprensiva di tutte le connesse attività, del Servizio Idrico Integrato all'interno del perimetro costituito dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della Provincia di Pavia.
 - A.S. MARE S.r.l. con una quota indiretta del 0,027%, A.S.Mare S.r.l. ha come obiettivo quello di soddisfare le esigenze degli utenti garantendo un servizio di qualità su tutto il territorio per migliorare l'organizzazione e far fronte a ogni problematica che si dovesse presentare.
3. di fare propria la proposta indicata nella relazione tecnica di cui all'allegato 1) secondo il prospetto che segue:

SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	SCELTA PROPOSTA
AZIENDA SERVIZI MORTARA S. p.A.	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	Mantenimento partecipazione
C.L.I.R. SpA	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale	Alienazione della partecipazione
GAL LOMELLINA SRL	DIRETTA	Promozione del territorio	Liquidazione della società
E.E.S.CO. S.r.l.	DIRETTA	Gestione del calore ed interventi di risparmio energetico	Liquidazione della società
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	INDIRETTA	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Mantenimento della partecipazione
A.S. MARE S.r.l.	INDIRETTA	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Mantenimento della partecipazione

4. di procedere all'alienazione delle azioni possedute in C.L.I. R. S.p.A., visto l'aumento del costo del servizio stesso di circa il 17%, mediante affidamento tramite appalto in forma pubblica, al fine di ottenere un contenimento dei costi di funzionamento il cui risultato porterà benefici alla cittadinanza e una migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica comunale e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
5. sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale, organo competente all'approvazione della revisione straordinaria delle partecipate di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare con separata e successiva votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di Legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – Comma 4 – del D.lgs. 267/00.

= * = * = * =

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
Dott. Avv. Giuseppe COLLI

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER L'ALIENAZIONE - INDIRIZZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
CARMEN BOLLATI

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER L'ALIENAZIONE - INDIRIZZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

MARCO BAGNOLI



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 183 DEL 21/09/2017

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 26-set-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 11-ott-2017.

Nello stesso giorno, 26-set-2017, l'oggetto del presente verbale sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, 26/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
Maurizio Gianlucio Visco